

Comune di Abano Terme

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 109 del 23.11.1998

Richiesti chiarimenti dal C.R.C. di Padova con nota del 24.11.1998

Forniti chiarimenti con delibera di Consiglio Comunale n. 115 del 22.12.1998

Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 88 del 22.12.2000

Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 91 del 20.12.2001

Art. 1

Presupposto dell'imposta

Perché si paga l'I.C.I.?

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e terreni agricoli, siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa.

Art. 2

Definizione di fabbricati e aree

Su quali immobili si paga l'I.C.I. ?

1. Ai fini dell'imposta di cui all'articolo 1 del presente regolamento:

a) **per fabbricato** s'intende: l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunemente utilizzato;

Rientrano nel concetto di fabbricato anche le seguenti unità immobiliari seppure non ancora iscritte al N.C.E.U.:

- nuove costruzioni, ricostruzioni o ristrutturazioni che sono in attesa di assegnazione di rendita da parte dei N.C.E.U.. Tali unità acquisiscono la natura di fabbricato dalla data di ultimazione dei lavori, quale risulta dal "certificato di fine lavori" ovvero, se antecedente dalla data dell'effettivo utilizzo;
- quelle che avendo perso i requisiti di ruralità, devono essere iscritte al N.C.E.U. nei termini previsti dalla legge. Tali unità acquisiscono la natura di fabbricato dal momento in cui hanno perso almeno uno dei requisiti di "ruralità" previsti dalla normativa vigente;
- quelle che "condonate o condonabili" in base alla normativa vigente, devono essere iscritte al N.C.E.U. Tali unità acquisiscono la natura di fabbricato a decorrere dalla data di ultimazione dei lavori così come risulta dalla pratica di sanatoria edilizia ovvero, se antecedente, dalla data di effettivo utilizzo.

b) **per area fabbricabile** s'intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti indicati nel comma 1, dell'articolo 9, (1) del presente regolamento sui quali persiste l'utilizzazione agro –

silvo – pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali. Il Comune, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel proprio territorio è fabbricabile in base ai criteri stabiliti dalla presente lettera.

In caso di variazione degli strumenti urbanistici, l'immobile acquisisce o perde la caratteristica di "area fabbricabile" con le seguenti decorrenze:

- Per variazione da area inedificabile ad edificabile, dalla data di pubblicazione sul "Bollettino Ufficiale Regionale" del relativo provvedimento;
- Per variazione da area edificabile a inedificabile, dalla data di adozione da parte del Consiglio Comunale del relativo provvedimento.

c) **per terreno agricolo** s'intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del Codice Civile. (2)

Non sono considerati terreni agricoli, al fine dell'applicazione del presente tributo, i terreni incolti o, comunque, non adibiti all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del Codice Civile oppure i piccoli appezzamenti condotti da soggetti sprovvisti della qualifica di imprenditore agricolo, che coltivano il fondo per l'esclusivo autoconsumo familiare dei frutti prodotti e non per la loro commercializzazione e che per la coltivazione non si avvalgono di terzi ma utilizzano essenzialmente il lavoro manuale.

(1) 1° comma art. 9 - I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente a € 25.823 (già lire 50 milioni) e con le seguenti riduzioni:

- a) *del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti € 25.823 (già 50 milioni di lire) e fino a € 61.975 (già 120 milioni di lire);*
- b) *del 50 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente € 61.975 (già 120 milioni di lire) e fino a € 103.291 (già 200 milioni di lire);*
- c) *del 25 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente € 103.291 (già 200 milioni di lire) e fino a € 129.114 (già 250 milioni di lire).*

(2) Art. 2135 codice civile - E' imprenditore agricolo chi esercita un'attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame e attività connesse.

Si reputano connesse le attività dirette alla trasformazione o all'alienazione dei prodotti agricoli, quando rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura.

Art. 3

Soggetti passivi

Chi deve pagare l'I.C.I.?

1. Soggetti passivi dell'imposta sono i titolari, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività, dei seguenti diritti sugli immobili: proprietà, ovvero diritto reale di usufrutto (3), uso (4), abitazione (5), enfiteusi (6), superficie (7), locazione finanziaria e locazione con patto di futura vendita (8). Nel caso di concessione su aree demaniali soggetto passivo è il concessionario.

2. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria soggetto passivo è il locatario. In caso di fabbricati di cui all'articolo 5, comma 3, (9) il locatario assume la qualità di soggetto passivo a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale è stato stipulato il contratto di locazione finanziaria;

3. Nel caso di assegnazione di alloggio a riscatto o con patto di futura vendita da parte di Istituti o Agenzie Pubbliche l'imposta è dovuta dall'assegnatario dalla data di assegnazione;

4. L'assegnazione di alloggio a favore del socio di società cooperative a proprietà divisa fa assumere la veste di soggetto passivo dalla data di assegnazione.

5. Tutti i diritti elencati al comma 1, con esclusione del diritto di abitazione per il coniuge superstite, devono essere costituiti mediante atti redatti in forma scritta e regolarmente registrati. Nel caso di costituzione dei diritti reali di godimento, di uso, usufrutto o abitazione, soggetto passivo è il titolare

di tali diritti. Il titolare della sola nuda proprietà non è considerato soggetto passivo e, pertanto, è escluso da qualsiasi adempimento relativo agli obblighi di dichiarazione e relativo versamento.

(3) Usufrutto: è il diritto di godere della cosa, rispettandone la destinazione economica. Il titolare del diritto di usufrutto può trarre ogni utilità che la cosa può dare, con le limitazioni stabilite dalla legge (artt. 978 – 1020 del codice civile)

(4 e 5) Uso o abitazione: Il diritto d'uso è il diritto, incedibile, di servirsi di una cosa e di raccoglierne i frutti per i propri bisogni e per quelli della propria famiglia. Nel caso di una abitazione, il diritto all'uso è limitato ai bisogni propri e della propria famiglia. (artt. 1021 – 1026 c.c.)

(6) Enfiteusi: è il diritto di godere di un fondo altrui in modo perpetuo o per un periodo non inferiore a venti anni con l'obbligo del miglioramento del fondo stesso e del pagamento di un canone. (art. 957 – 977 c.c.)

(7) Superficie: è il diritto di realizzare e mantenere una costruzione sul suolo altrui, acquistando la proprietà della stessa (artt. 952 – 956 c.c.)

(8) Locazione finanziaria e locazione con patto di futura vendita: è quel contratto con cui si concede il godimento di un bene a fronte del pagamento di un canone periodico per un periodo di tempo, scaduto il quale il bene può essere restituito o riscattato.

(9) 3° comma art. 5- Per i fabbricati classificabili nel gruppo D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi non sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato sulla base delle scritture di bilancio (stato patrimoniale e registro beni ammortizzabili – immobili) alla data di inizio di ciascun anno solare applicando ai costi di acquisizione o incrementativi gli appositi coefficienti di aggiornamento stabiliti annualmente dal Ministero delle Finanze e pubblicati in Gazzetta Ufficiale. I costi di acquisizione degli immobili contribuiscono da subito a formare la base imponibile, mentre, i costi incrementativi rilevano dal 1° gennaio dell'anno successivo. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura "DOCFA", di determinazione del valore dei fabbricati sulla base della rendita proposta a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale tale rendita è stata annotata negli atti catastali; in mancanza di rendita proposta il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale ha l'obbligo di fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

Art. 4

Soggetto attivo

A chi è dovuta l'I.C.I.?

1. L'imposta è liquidata, accertata e riscossa dal Comune per gli immobili di cui all'articolo 1, (10) del presente regolamento, la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente sul proprio territorio. L'imposta non si applica agli immobili di cui all'articolo 1, dei quali il Comune è proprietario ovvero titolare dei diritti indicati nel precedente articolo 3, del presente regolamento, per i quali avrebbe la soggettività passiva, quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio.

(10) Art. 1 - Presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e terreni agricoli, siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa.

Art. 5

Base imponibile

Su cosa si paga l'I.C.I.?

1. Base imponibile dell'imposta è il valore degli immobili di cui all'articolo 1 (10).

2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello che risulta applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al primo gennaio dell'anno di imposizione, i moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità previsti dal primo periodo, dell'ultimo comma, dell'articolo 52, del Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. (11)

3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi non sono iscritti in catasto

con attribuzione di rendita, il valore è determinato sulla base delle scritture di bilancio (stato patrimoniale e registro beni ammortizzabili – immobili) alla data di inizio di ciascun anno solare applicando ai costi di acquisizione o incrementativi gli appositi coefficienti di aggiornamento stabiliti annualmente dal Ministero delle Finanze e pubblicati in Gazzetta Ufficiale. I costi di acquisizione degli immobili contribuiscono da subito a formare la base imponibile, mentre, i costi incrementativi rilevano dal 1° gennaio dell'anno successivo. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura "DOCFA", di determinazione del valore dei fabbricati sulla base della rendita proposta a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale tale rendita è stata annotata negli atti catastali; in mancanza di rendita proposta il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale ha l'obbligo di fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

4. Per i fabbricati, diversi da quelli indicati nel comma 3, non iscritti in catasto, nonché per i fabbricati per i quali sono intervenute variazioni permanenti, anche se dovute ad accorpamento di più unità immobiliari, che influiscono sull'ammontare della rendita catastale, il valore è determinato con riferimento alla rendita dei fabbricati similari già iscritti.

5. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al primo gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

6. In caso di edificazione dell'area, sino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero sino al momento in cui il fabbricato è comunque utilizzato, la base imponibile è data dal solo valore dell'area, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera.

7. In caso di demolizione di fabbricato e ricostruzione dello stesso sull'area di risulta, oppure in caso di recupero edilizio effettuato ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettere c), d), e), della Legge 5 agosto 1978, n. 457, sino alla data di ultimazione dei lavori di ricostruzione ovvero fino al momento in cui il fabbricato è comunque utilizzato, la base imponibile è data dal solo valore dell'area.

7 bis. In caso di fabbricato in corso di costruzione, del quale per una parte sia stata comunicata la fine lavori ovvero sia di fatto utilizzato, le unità immobiliari appartenenti a tale parte sono assoggettate all'imposta quali fabbricati a decorrere da tale momento. La superficie dell'area fabbricabile ai fini impositivi, è calcolata in base allo stesso rapporto esistente tra la superficie utile complessiva delle unità immobiliari ancora da finire e la superficie utile complessiva delle unità immobiliari risultante dal progetto approvato.

8. Al fine di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso con i propri contribuenti la Giunta Comunale può determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili. Non sono sottoposti a rettifica i valori delle aree fabbricabili quando la base imponibile assunta dal soggetto passivo non risulti inferiore a quella determinata secondo i valori fissati dalla Giunta Comunale con il provvedimento su indicato.

9. Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello che risulta applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al primo gennaio dell'anno di imposizione, un moltiplicatore pari a settantacinque.

10. In applicazione dell'art. 3 comma 48, della legge 662/96, fino alla data di entrata in vigore delle nuove tariffe d'estimo le vigenti rendite catastali urbane sono rivalutate del 5 per cento.

11. In applicazione dell'art. 3 comma 51, della legge 662/96, fino alla data di entrata in vigore delle nuove tariffe d'estimo i redditi dominicali sono rivalutati del 25 per cento.

12. Per gli immobili di interesse storico ed artistico sottoposti al vincolo di cui alla Legge n. 1089 del 1939, la base imponibile è costituita dal valore che risulta applicando alla rendita catastale, determinata mediante l'applicazione della tariffa d'estimo di minore ammontare tra quelle previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è sito il fabbricato, i moltiplicatori di cui all'articolo 5, comma 2, del D.Lgs. n. 504 del 30.12.1992. Qualora detti immobili siano censiti in categorie del gruppo "C" o "D", per i quali la consistenza è espressa in mq. ai fini dell'applicazione della suindicata norma agevolativa è necessario trasformare la consistenza in vani, utilizzando il concetto di vano catastale medio pari a metri quadrati 18 e dividendo la superficie complessiva netta per il coefficiente predetto.

(11) La base imponibile per il calcolo dell'imposta per i fabbricati è determinata applicando i seguenti moltiplicatori alle rendite catastali:

100 per le unità immobiliari classificate in gruppi catastali "A" (ad eccezione della categoria A/10) "B" e "C" (ad eccezione della categoria "C1");

50 per la categoria "A10" e "D";

34 per la categoria "c1"

La base imponibile per il calcolo dell'imposta dei terreni agricoli è determinata moltiplicando il reddito dominicale per 75.

Art. 6

Determinazione dell'aliquota e dell'imposta

Chi decide le aliquote I.C.I. ed entro quali limiti?

1. L'aliquota è stabilita dalla Giunta Comunale, con deliberazione da adottare entro il 31 dicembre di ogni anno, o entro il diverso termine stabilito dalla legge, con effetto per l'anno successivo. Se la deliberazione non è adottata entro tale termine, si applica l'aliquota del 4 per mille, ferma restando la disposizione di cui all'articolo 251 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali – D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. *(in caso di amministrazioni in dissesto finanziario)* .

2. L'aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille, né superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o di alloggi non locati; l'aliquota può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopi di lucro.

3. L'imposta è determinata applicando alla base imponibile l'aliquota vigente nel Comune.

4. La Giunta Comunale può deliberare una aliquota ridotta, comunque non inferiore al 4 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel Comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonché per quelle locatè con contratto registrato ad un soggetto che lo utilizzi come abitazione principale, a condizione che il gettito complessivo previsto sia almeno pari all'ultimo gettito annuale realizzato.

5. Le deliberazioni concernenti la determinazione della aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) sono pubblicate per estratto sulla "Gazzetta Ufficiale".

Art. 7

Esenzioni

Quali sono gli immobili che non pagano l'I.C.I.?

1. Sono esenti dall'imposta:

- a) gli immobili posseduti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Provincie, nonché dai Comuni, se diversi da quelli indicati nell'ultimo periodo del comma 1, dell'art.4, dalle Comunità Montane, dai Consorzi fra detti Enti, dalle Unità Sanitarie Locali, dalle Istituzioni Sanitarie Pubbliche Autonome di cui all'art. 41 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, dalle Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5/bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n.601, e successive modificazioni;

- d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio di culto, purché compatibile con le disposizioni degli art. 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
- e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929, n. 810;
- f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dell'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- g) i fabbricati che, dichiarati inagibili o inabitabili, sono stati recuperati al fine di essere destinati alle attività assistenziali di cui alla Legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente al periodo in cui sono adibiti direttamente allo svolgimento delle attività predette;
- h) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, attività previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lettera a), della Legge 20 maggio 1985, n. 222. La presente esenzione si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore.

2. L'esenzione spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte.

Art. 8

Riduzione e detrazioni dell'imposta

Quali sono le agevolazioni I.C.I.?

1. L'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.

L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale, con perizia a carico del proprietario, su domanda redatta in carta semplice da parte del contribuente, che allega idonea documentazione. In alternativa il contribuente ha la facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della Legge 4/1/1968 n. 15 (*autocertificazione*).

2. Sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati che risultano oggettivamente ed assolutamente inadatti all'uso cui sono destinati, per ragioni di pericolo all'integrità fisica o alla salute delle persone. Non possono considerarsi inagibili o inabitabili gli immobili il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori di qualsiasi tipo diretti alla conservazione, manutenzione, recupero, restauro, ristrutturazione, ammodernamento o altro miglioramento degli edifici.

Sono inabitabili o inagibili i fabbricati che si trovano in almeno una delle seguenti condizioni:

- a) strutture orizzontali, solai e tetto compresi, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
- b) strutture verticali (muri perimetrali o di confine) lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
- c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino;
- d) edifici che per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di grave fatiscenza non siano compatibili all'uso per i quali erano destinati. Sono compresi in questa fattispecie gli edifici destinati ad attività economiche e produttive la cui inagibilità è dovuta ad impianti non a norma, per i quali si rende necessaria l'esecuzione di lavori (edilizi e di impiantistica per adeguamento a norme di sicurezza) finalizzati al rilascio di permessi indispensabili per l'esercizio dell'attività economica. La riduzione dell'imposta del 50% può applicarsi nell'ipotesi di temporanea inagibilità che abbia comportato, per poter eseguire i necessari lavori di messa a norma e manutenzione straordinaria, la chiusura dell'edificio e la sospensione totale dell'attività economica per un periodo minimo di nove mesi, compresa l'eventuale chiusura stagionale che normalmente viene effettuata nei mesi di dicembre, gennaio e febbraio di ogni anno. Tale diritto alla riduzione verrà accertato dall'Ufficio Tributi in base alle

concessioni/autorizzazioni edilizie rilasciate dall'Ufficio Tecnico Comunale e delle autorizzazioni/licenze rilasciate dalla Polizia Municipale.

Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome, la riduzione è applicata alle sole unità dichiarate inagibili o inabitabili.

La riduzione dell'imposta nella misura del 50 per cento si applica dalla data di presentazione della domanda di perizia all'ufficio tecnico comunale oppure dalla data di presentazione al Comune della dichiarazione sostitutiva attestante lo stato di inagibilità o di inabitabilità.

L'eliminazione della causa ostativa all'uso dei locali è portata a conoscenza del Comune con la comunicazione o con la dichiarazione di cui all'articolo 10 del presente regolamento.

3. L'aliquota può essere stabilita dalla Giunta Comunale nella misura del 4 per mille, per un periodo comunque non superiore a tre anni, relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili.

4. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 104 (già lire 200.000) rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale e i suoi familiari dimorano abitualmente.

Sono parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, (*Esempio: garage, cantine, soffitte*) anche se iscritte distintamente in Catasto, purché ubicate nello stesso edificio o nelle immediate adiacenze e utilizzate direttamente dal possessore.

5. Si considera, altresì, abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

6. Con la deliberazione della Giunta Comunale, con la quale sono stabilite le aliquote per l'anno successivo, l'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo può essere ridotta fino al 50 per cento; in alternativa, l'importo di € 104 (già lire 200.000), di cui al comma 4 del presente articolo, può essere elevato, fino a € 258 (già lire 500.000), nel rispetto dell'equilibrio di bilancio.

6 bis. La predetta facoltà può essere esercitata anche limitatamente a categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale, individuate con deliberazione della Giunta Comunale che definirà inoltre le modalità e la quantificazione della maggior detrazione concessa.

7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari.

8. La detrazione per l'abitazione principale può essere stabilita in misura superiore a € 258 (già lire 500.000) e fino alla concorrenza dell'imposta dovuta per la predetta unità. In tal caso non può essere stabilita una aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione del contribuente.

9. Ai sensi del 5° comma dell'art. 1 della legge 449/97, la Giunta Comunale può fissare aliquote agevolate dell'I.C.I. anche inferiori al quattro per mille, a favore di proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nel centro storico, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti.

L'aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori.

Art. 9
Terreni condotti direttamente
Come pagano l'I.C.I. i terreni ?

1. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente € 25.823 (già lire 50 milioni) e con le seguenti riduzioni:

- d) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti € 25.823 (già 50 milioni di lire) e fino a € 61.975 (già 120 milioni di lire);
- e) del 50 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente € 61.975 (già 120 milioni di lire) e fino a € 103.291 (già 200 milioni di lire);
- f) del 25 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente € 103.291 (già 200 milioni di lire) e fino a € 129.114 (già 250 milioni di lire).

2. Agli effetti di cui al comma 1 del presente articolo si assume il valore complessivo dei terreni condotti dal soggetto passivo, anche se ubicati sul territorio di più Comuni; l'importo della detrazione e quelli sui quali si applicano le riduzioni, indicati nel comma 1 medesimo, sono ripartiti proporzionalmente ai valori dei singoli terreni e sono rapportati ai soggetti ed al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte ed alle quote di possesso. Resta fermo quanto disposto nel primo periodo del comma 1 dell'articolo 4 del presente regolamento.

3. Si considerano coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale:

- le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali previsti dall'art. 11 della Legge 9 gennaio 1963, n. 9 e soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia;
- coloro che sono stati iscritti in tali elenchi e ora sono pensionati.

La cancellazione dai predetti elenchi ha effetto dal primo gennaio dell'anno successivo.

Art. 10
Versamenti e dichiarazioni
Quando e come si paga l'I.C.I. ?
Come comunicare gli immobili posseduti e le variazioni intervenute, al Comune?

1. L'imposta è dovuta dai soggetti indicati nell'art. 3 (12) del presente regolamento per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. I soggetti passivi, individuati dall'art. 3 (12) del presente regolamento, devono effettuare il versamento dell'imposta complessivamente dovuta al comune per l'anno in corso in due rate delle quali la prima, entro il 30 giugno, pari al 50 per cento dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. La seconda rata deve essere versata dal 1° al 20 dicembre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata.

I predetti soggetti possono, tuttavia, versare in un'unica soluzione, entro il termine di scadenza della prima rata, l'imposta dovuta per l'intero anno.

Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, purché il versante comunichi all'Ufficio Tributi gli immobili, i nominativi dei contitolari e le somme versate per ciascuno di essi.

3. L'imposta dovuta ai sensi del comma 2 del presente articolo potrà essere corrisposta mediante versamento diretto al concessionario della riscossione nella cui circoscrizione è compreso il Comune ovvero su conto corrente postale intestato alla Tesoreria del Comune ovvero direttamente presso la Tesoreria medesima oppure tramite il sistema bancario, riportando tutti i dati del modello tradizionale.

L'amministrazione provvederà a rendere noto, a tempo debito, il sistema di riscossione prescelto.

4. E' competenza della Giunta, effettuare la scelta del soggetto tenuto alla riscossione del tributo, con le procedure e fra i soggetti indicati, del comma 5, dell'art. 52, del D.Lgs.vo 15.12.1997 n. 446.

5. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'importo dell'imposta dovuta risulta pari o inferiore a € 3 (già £ 4.000).

6. I soggetti passivi devono dichiarare gli immobili posseduti nel territorio dello Stato, con esclusione di quelli esenti dall'imposta ai sensi dell'articolo 7 del presente regolamento, su apposito modulo, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui il possesso ha avuto inizio. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi semprechè non si verificano modificazioni di dati ed elementi dichiarati cui conseguirà un diverso ammontare dell'imposta dovuta; in tal caso il soggetto interessato è tenuto a denunciare nelle forme previste dal presente regolamento, le modificazioni intervenute entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui le modificazioni si sono verificate. Nel caso di più soggetti passivi tenuti al pagamento dell'imposta su un medesimo immobile, può essere presentata dichiarazione congiunta; per gli immobili indicati nell'art. 1117, n. 2 del codice civile (13), oggetto di proprietà comune, cui è attribuita o attribuibile un'autonoma rendita catastale, la dichiarazione deve essere presentata dall'amministratore del condominio per conto dei condomini.

7. In sostituzione alla dichiarazione il contribuente può produrre una comunicazione, entro 90 giorni dall'evento acquisitivo, modificativo, estintivo della soggettività passiva, che si riferisce alla sola unità immobiliare interessata alla modifica. Se tale comunicazione è sottoscritta da tutte le parti del rapporto vale come dichiarazione sia di acquisizione che di cessazione della soggettività passiva. Detta comunicazione deve contenere tutti gli elementi previsti dai modelli di dichiarazione.

8. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa l'imposta è dovuta per ciascun anno di possesso rientrante nel periodo intercorrente dalla data di inizio del procedimento a quella dell'eventuale decreto di assegnazione dell'immobile, o di chiusura del fallimento nel caso di mancata assegnazione, ed è prelevata, nel complessivo ammontare, sul prezzo ricavato dalla vendita. Il versamento deve essere effettuato entro il termine di tre mesi dalla data del Decreto di assegnazione dell'immobile oppure dalla data di chiusura del fallimento quando la procedura si chiuda senza la vendita dell'immobile; entro lo stesso termine deve essere presentata la dichiarazione o la comunicazione di cui al comma 7 del presente articolo.

9. Sia le dichiarazioni che i versamenti devono essere redatte su appositi modelli che saranno messi a disposizione a cura del Comune di Abano Terme.

Saranno comunque considerate valide tutte le dichiarazioni o i versamenti effettuati anche su moduli diversi ma contenenti tutti i dati richiesti da questa amministrazione.

(12) Art.3 - 1. Soggetti passivi dell'imposta sono i titolari, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività, dei seguenti diritti sugli immobili: proprietà, ovvero diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, locazione finanziaria e locazione con patto di futura vendita. Nel caso di concessione su aree demaniali soggetto passivo è il concessionario.

2. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria soggetto passivo è il locatario. In caso di fabbricati di cui all'articolo 5, comma 3, il locatario assume la qualità di soggetto passivo a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale è stato stipulato il contratto di locazione finanziaria;

3. Nel caso di assegnazione di alloggio a riscatto o con patto di futura vendita da parte di Istituti o Agenzie Pubbliche l'imposta è dovuta dall'assegnatario dalla data di assegnazione;

4. L'assegnazione di alloggio a favore del socio di società cooperative a proprietà divisa fa assumere la veste di soggetto passivo dalla data di assegnazione.

5. Tutti i diritti elencati al comma 1, con esclusione del diritto di abitazione per il coniuge superstite, devono essere costituiti mediante atti redatti in forma scritta e regolarmente registrati. Nel caso di costituzione dei diritti reali di godimento, di uso, usufrutto o abitazione, soggetto passivo è il titolare di tali diritti. Il titolare della sola nuda proprietà non è considerato soggetto passivo e, pertanto, è escluso da qualsiasi adempimento relativo agli obblighi di dichiarazione e relativo versamento.

(13) sono considerati proprietà comuni ai sensi del 2° comma dell'art. 1117 c.c.: I locali per la portineria e l'alloggio del portiere, per la lavanderia, per il riscaldamento centrale, per gli stenditoi e per altri simili servizi in comune.

Art. 10 bis.
Differimento dei termini per i versamenti

1. Ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettera o) del decreto Legislativo 15 Dicembre 1997, n. 446:
- a) i termini di versamento dell'imposta dovuta da parte degli eredi per i beni ereditati e per la parte dovuta dal defunto sono differiti nel modo seguente:
 - entro il 20 dicembre dell'anno d'imposta qualora il decesso sia avvenuto nel primo semestre dell'anno di imposizione;
 - entro il 30 giugno dell'anno successivo qualora il decesso sia avvenuto nel secondo semestre dell'anno di imposizione.
 - b) la Giunta Comunale può inoltre stabilire con proprio provvedimento motivato il differimento di sei mesi del pagamento della rata I.C.I. in scadenza nel caso di calamità naturali.

Art. 11
Liquidazione
Come il Comune effettua i controlli?

1. Il Comune controlla le dichiarazioni e le comunicazioni presentate ai sensi del precedente articolo 10, verifica i versamenti eseguiti ai sensi del medesimo articolo e sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni e dalle denunce stesse, nonché sulla base delle informazioni fornite dal sistema informativo del Ministero delle Finanze in ordine all'ammontare delle rendite risultanti in catasto e dei redditi dominicali, provvede a correggere gli errori materiali e di calcolo e liquida l'imposta. Se la dichiarazione o la comunicazione è relativa ai fabbricati indicati nel comma 4 dell'art. 5, del presente regolamento, (14) il Comune trasmette copia della dichiarazione all'Ufficio Tecnico Erariale competente il quale entro un anno, provvede alla attribuzione della rendita, dandone comunicazione al contribuente e al Comune; entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è avvenuta la comunicazione, il Comune provvede, sulla base della rendita attribuita, alla liquidazione della maggiore imposta dovuta senza applicazione di sanzioni, maggiorata degli interessi nella misura indicata nel comma 6, dell'articolo 17, (15) ovvero dispone il rimborso delle somme versate in eccedenza, maggiorate degli interessi computati nella predetta misura; se la rendita attribuita supera di oltre il 30 per cento quella dichiarata, la maggiore imposta dovuta è maggiorata del 20 per cento, tenuto conto di quanto stabilito all'art. 17 comma 8 (16).

2. Per gli anni pregressi all'entrata in vigore del presente regolamento le operazioni di liquidazione delle dichiarazioni sono effettuate secondo criteri selettivi stabiliti dalla Giunta Comunale, tenendo conto dei mezzi disponibili da destinare all'azione verificatrice ed accertatrice.

(14) Comma 4 Art. 5 – Per i fabbricati, diversi da quelli indicati nel comma 3, non iscritti in catasto, nonché per i fabbricati per i quali sono intervenute variazioni permanenti, anche se dovute ad accorpamento di più unità immobiliari, che influiscono sull'ammontare della rendita catastale, il valore è determinato con riferimento alla rendita dei fabbricati simili già iscritti.

*(15) Comma 6 art. 17 - Sulle somme dovute per imposta si applicano gli interessi moratori, per ogni semestre compiuto decorrente dal giorno successivo a quello di scadenza del versamento, nelle seguenti misure:
- 7 % semestrale fino al 30.06.1998
- 2,5 % semestrale dal 01.07.1998.*

(16) Comma 8 art. 17 - Nel caso in cui il contribuente dimostri che l'errore commesso è stato indotto da visure catastali errate o da pubblicazioni errate sulla Gazzetta Ufficiale o altre riviste specializzate si procederà al solo recupero dell'imposta maggiorata degli interessi legali senza applicazione della sanzione. Nel caso in cui il minor versamento sia avvenuto a causa di mancata notifica dell'avvenuto accatastamento dei fabbricati o della sua modifica, si procederà al solo recupero dell'imposta.

Art. 12
Accertamento
Cosa può chiedere il Comune per effettuare i controlli?

1. Ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione ed accertamento il Comune può invitare i contribuenti, indicandone il motivo ad esibire o trasmettere atti e documenti; inviare ai contribuenti, questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti.

2. Il Comune, per la propria azione impositrice, si avvale dell'istituto di accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218 così come recepiti nel Regolamento Comunale Generale delle Entrate.

3. La Giunta Comunale, perseguendo obiettivi di equità fiscale, può fissare gli indirizzi per le azioni di controllo, sulla base delle potenzialità della struttura organizzativa, anche tramite l'individuazione di gruppi o categorie di contribuenti o di basi imponibili.

Non si fa luogo all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione del credito d'imposta comprensivo o costituito solo da sanzioni amministrative o interessi, qualora l'ammontare dovuto, per ciascun credito, con riferimento ad ogni periodo d'imposta non superi l'importo di € 16,53 (già lire trentaduemila). La disposizione non si applica qualora il credito tributario, comprensivo o costituito solo da sanzioni amministrative o interessi, derivi da ripetuta violazione, per almeno un biennio, degli obblighi di versamento.

4. Le spese di notifica degli atti impositivi e degli atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni, saranno applicate nelle misure previste dal D.M. 8.1.2001.

Art. 13

Funzionario responsabile

Chi gestisce l'I.C.I.?

1. Con delibera della Giunta Comunale è designato un funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi e i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli e dispone i rimborsi.

Art. 14

Riscossione coattiva

Cosa succede se non si pagano gli avvisi di accertamento?

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, con le modalità indicate dal comma 3 dell'articolo 10, (17) entro il termine di novanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono rimosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente mediante ruolo secondo le disposizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n.43, e successive modificazioni; il ruolo deve essere formato e reso esecutivo non oltre il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di liquidazione o l'avviso di accertamento sono stati notificati al contribuente ovvero, in caso di sospensione della riscossione, non oltre il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione.

(17) 3° comma art. 10 - L'imposta dovuta ai sensi del comma 2 del presente articolo potrà essere corrisposta mediante versamento diretto al concessionario della riscossione nella cui circoscrizione è compreso il Comune ovvero su conto corrente postale intestato alla Tesoreria del Comune ovvero direttamente presso la Tesoreria medesima oppure tramite il sistema bancario, riportando tutti i dati del modello tradizionale.

L'amministrazione provvederà a rendere noto, a tempo debito, il sistema di riscossione prescelto.

Art. 15

Rimborsi

Cosa fare quando si è pagato più del dovuto?

1. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Sull'istanza di rimborso il Comune provvede entro 180 giorni dalla data di arrivo al protocollo. Se la documentazione è insufficiente o incompleta verrà chiesta la regolarizzazione dell'istanza. Decorsi novanta giorni da tale richiesta, l'istanza è da ritenersi decaduta se non viene integrata. Pertanto il contribuente per riattivare il procedimento è tenuto a presentare una nuova istanza.

Sulle somme dovute al contribuente spettano gli interessi nella misura indicata nel comma 6, dell'articolo 17. Per le aree divenute inedificabili il rimborso spetta limitatamente all'imposta pagata, maggiorata degli interessi nella misura legale, per il periodo di tempo decorrente dall'ultimo acquisto per atto tra vivi dell'area e comunque, per un periodo non eccedente cinque anni; a condizione che il vincolo perduri per almeno tre anni; in tal caso la domanda di rimborso deve essere presentata entro il termine di tre anni dalla data in cui le aree sono state assoggettate a vincolo di inedificabilità. E' comunque riconosciuto il diritto al rimborso, anche oltre il citato termine triennale e fino a prescrizione decennale, nel caso in cui l'imposta sia stata erroneamente versata al Comune di Abano Terme per immobili ubicati in comune diverso. In questo caso, sulle somme che verranno rimborsate al contribuente, saranno calcolati gli interessi maturati in ragione del tasso legale.

2. Le somme liquidate dal Comune ai sensi del comma 1 del presente articolo possono, su richiesta del contribuente da inviare al Comune medesimo entro sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti a titolo di imposta comunale sugli immobili.

3. Non si fa luogo al rimborso di quanto versato in eccedenza, quando la somma dell'imposta da restituire comprensiva degli interessi risulta pari o inferiore a € 16,53 (già L. 32.000).

Art. 16

Ravvedimento operoso

Come rimediare in tempi brevi agli errori commessi?

1. Il contribuente può porre rimedio ad eventuali infrazioni, violazioni od omissioni secondo i tempi e le modalità di cui all'art. 13, del D. Lgs.vo 472 del 18.12.1997 (18) e successive modificazioni ed integrazioni, beneficiando della riduzione delle sanzioni.

(18) art. 13 D.Lgs.vo 472/97 – Ravvedimento: 1. La sanzione e` ridotta, sempreche` la violazione non sia stata gia` constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attivita` amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza:

a) a un ottavo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;

b) ad un quinto del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale stata commessa la violazione ovvero, quando e` non prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;

c) ad un ottavo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni ovvero a un ottavo del minimo di quella prevista per l'omessa presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni.

2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonche` al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

3. Quando la liquidazione deve essere eseguita dall'ufficio, il ravvedimento si perfeziona con l'esecuzione dei pagamenti nel termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di liquidazione.

4. (Comma abrogato dall'art. 7, d.lgs. 26 gennaio 2001, n. 32).

5. Le singole leggi e atti aventi forza di legge possono stabilire, ad integrazione di quanto previsto nel presente articolo, ulteriori circostanze che importino l'attenuazione della sanzione.

Art. 17

Sanzioni ed interessi

Quanto si paga in più in caso di errori od omissioni?

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione o denuncia si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di € 51 (già lire centomila).
2. Se la dichiarazione o la denuncia sono infedeli si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta dovuta.
3. Se l'omissione o l'errore attengono a elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa da € 51 (già lire centomila) a € 258 (già lire cinquecentomila). La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione dei questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.
4. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2, del presente articolo sono ridotte a un quarto se, entro il termine per ricorrere alle Commissioni Tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto e della sanzione.
5. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
6. Sulle somme dovute per imposta si applicano gli interessi moratori, per ogni semestre compiuto decorrente dal giorno successivo a quello di scadenza del versamento, nelle seguenti misure:
 - 7 % semestrale fino al 30.06.1998
 - 2,5 % semestrale dal 01.07.1998.
7. Le sanzioni previste nel presente articolo sono quelle indicate nell'art. 14 del Decreto Legislativo 473/97. Nel caso in cui intervenissero modifiche a tali norme si applicheranno le nuove disposizioni.
8. Nel caso in cui il contribuente dimostri che l'errore commesso è stato indotto da visure catastali errate o da pubblicazioni errate sulla Gazzetta Ufficiale o altre riviste specializzate si procederà al solo recupero dell'imposta maggiorata degli interessi legali senza applicazione della sanzione. Nel caso in cui il minor versamento sia avvenuto a causa di mancata notifica dell'avvenuto accatastamento dei fabbricati o della sua modifica, si procederà al solo recupero dell'imposta.
9. Le somme dovute, a seguito dell'accertamento o della liquidazione, possono essere versate anche ratealmente, entro il termine di un anno dalla notifica del provvedimento, in rate mensili. Sull'importo rateizzato sono dovuti gli interessi al saggio legale, calcolati dalla data di concessione della rateizzazione. Per il versamento di somme superiori a € 5.165 (già lire diecimilioni) il contribuente è tenuto a prestare idonea garanzia, con polizza fideiussoria, per il periodo di rateazione del detto importo, aumentato di tre mesi.

Art. 18

Contenzioso

Come difendersi dalla pretese del Comune?

1. Contro l'avviso di liquidazione, l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il ruolo, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso può essere proposto ricorso secondo le disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 31 dicembre 1992 n. 546 e successive modificazioni.

Art. 19

Diritti di interpello

Come chiedere chiarimenti su casi difficili?

1. I contribuenti possono sottoporre all'Ufficio Tributi quesiti scritti circa casi o situazioni di particolare complessità sui quali l'Ufficio è tenuto a dare il proprio parere scritto secondo quanto previsto dal Regolamento Generale delle Entrate.

Art. 20

Indennità di espropriazione

Come viene pagata l'indennità di esproprio?

1. In caso di espropriazione di area fabbricabile, l'indennità è ridotta ad un importo pari al valore indicato nell'ultima dichiarazione o denuncia presentata dall'espropriato ai fini dell'applicazione della presente imposta, qualora il valore dichiarato risulti inferiore alla indennità di espropriazione determinata secondo i criteri stabiliti dalle norme vigenti.

2. In caso di espropriazione per pubblica utilità, oltre alla indennità, è dovuta una eventuale maggiorazione pari alla differenza tra l'importo dell'imposta pagata dall'espropriato o dal suo dante causa per il medesimo bene negli ultimi cinque anni e quello risultante dal computo dell'imposta effettuato sulla base della indennità. La maggiorazione, unitamente agli interessi legali sulla stessa calcolati, è a carico dell'espropriante.

Art. 21

Disposizioni transitorie e finali

1. Per quanto non specificatamente ed espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle norme legislative relative all'imposta comunale sugli immobili.

2. L'applicazione dell'articolo 16 del presente regolamento decorre dall'1.4.98. Sino a tale data trova applicazione l'articolo 14 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992.

3. Ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettera p) del decreto Legislativo 15 Dicembre 1997, n. 446, al fine del raggiungimento degli obiettivi di cui ai precedenti commi, una percentuale delle somme derivanti dall'attività di controllo, da determinare a consuntivo della gestione con deliberazione della Giunta Comunale è destinata al potenziamento del Settore Tributi. Le risorse sono utilizzate per le seguenti attività:

- a) sviluppo e potenziamento delle dotazioni informatiche e dei supporti tecnologici;
- b) perfezionamento dell'attività di accertamento mediante collegamenti con archivi informatici, interni ed esterni all'Ente, ed eventuali azioni di controllo sul territorio, anche avvalendosi di collaborazioni esterne;
- c) attribuzione di compensi incentivanti al personale addetto agli uffici tributari, tramite appositi progetti obiettivo o strumenti analoghi contenuti nel vigente C.C.N.L.. Le modalità di attribuzione dei compensi sono regolate dalla contrattazione aziendale.

Art. 22

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data della sua approvazione e produce i suoi effetti dal periodo d'imposta 1999.